



02 Febbraio 2022

**Circolare numero 27 / 21-22**

## **Circ.27: Assenze e validità dell'anno scolastico 2021-2022**

PROT. 1051 DEL 02.02.2022

CIRCOLARE n.27

Al Personale Docente  
Ai Genitori degli Alunni/e Primaria e Secondaria  
Al DSGA  
Al Sito Web/Atti

**Oggetto: Assenze e validità dell'anno scolastico 2021-2022 per la valutazione degli alunni-deroghe al limite massimo di assenze.**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il D.Lgs. n. 59 del 2004;

**VISTO** il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7 che recita "...ai fini della validità dell'anno scolastico, (...) per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

**VISTA** la Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04.03.2011 che ha pari oggetto;

**VISTO** il D. Lgs. n. 62 del 2017

**VISTO** il D.M. 741/2017;

**VISTA** la Nota Ministeriale n. 1865/2017;

**VISTA** la delibera del Collegio Docenti n. 29 del Collegio Docenti svoltosi il giorno 26 ottobre 2021 che ha come oggetto i criteri di deroga al limite di assenze per la validità dell'anno scolastico 2021/2022;

**CONSIDERATO** che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

### **INFORMA**

che il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell'orario annuale specifico di ciascun ordine di scuola, ai fini della validità dell'anno scolastico 2021/2022 è fissato secondo la seguente tabella:

### **PROSPETTO MONTE ORE ANNUO**

TEMPO SCUOLA

NUMERO ORE SETTIMANALE

MONTE ORE ANNUALE

NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE RICHIESTE (75%)

NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE CONSENTITE (25%)

PRIMARIA 40 ORE-TEMPO PIENO

40 ORE

1320

990

330 (pari a 50 giorni di lezione)

SECONDARIA DI PRIMO GRADO-30 ORE

30 ORE

990

743

247,5 (pari a 41 giorni di lezione)

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Si comunica, altresì, che la normativa prevede la possibilità che **“le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, (...) motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”**.

Pertanto il Collegio docenti ha deliberato ammettendo i seguenti criteri di deroga:

Gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate con certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate;

Gravi motivi personali e/o di famiglia autocertificati dai genitori e notificati al Dirigente scolastico;

Assenza per malattia/quarantena obbligatoria per COVID-19 per l'alunno e/o i suoi famigliari (certificato medico o ATS);

Assenza derivante da sanzione disciplinare di sospensione senza obbligo di frequenza;

Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e a carattere nazionale;

Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (Nota Miur del 29.10.2019, n. 22190);

Situazione seguita dai servizi sociali;

Altri casi particolari debitamente motivati non riconducibili alle fattispecie individuate sui quali i Consigli di classe saranno chiamati ad esprimersi;

Si rammenta quanto segue:

**il consiglio di Classe/Interclasse verifica, nel rispetto dell'indicazione generale e delle condizioni di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Raffaele Prodomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

[Circolare n. 27 – Assenze alunni-deroghe.pdfDownload](#)